



**DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE  
A STRUTTURE ESTERNE  
ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**

<b>SENATO ACCADEMICO</b>	20.10.2010; 21.06.2011; 13.07.2011; 19.02.2014; 22.09.2021
<b>CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</b>	27.10.2010; 30/6/2011; 24/22014; 28.02.2014; 30.09.2021
<b>DECRETO RETTORALE</b>	1547/2010 dd. 9.11.2010; 865/2011 dd. 20/7/2011; 409/2014 dd. 9.4.2014; 954/2021 dd. 1.10.2021; 256/2022 dd. 29.03.2022
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti Strategici

Data ultimo aggiornamento: 29 marzo 2022  
Amministrativa

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

**Articolo 1**

**Finalità**

L'Università degli Studi di Trieste (*d'ora in poi Università*), per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, in osservanza della normativa vigente, dei principi comunitari e delle presenti Direttive, può costituire o partecipare a strutture esterne all'Università medesima, finalizzate al perseguimento di obiettivi di carattere generale o specifici, pubbliche o private, con o senza fini di lucro, anche al fine di:

- attuare una migliore collaborazione tecnico-scientifica tra l'Università e altri Atenei ovvero altri soggetti pubblici o privati;
- partecipare a progetti scientifici e di innovazione tecnologica promossi da soggetti pubblici e privati;
- realizzare attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e di servizio, attraverso la valorizzazione delle competenze presenti nell'Università.

**Articolo 2**

**Strutture**

Le strutture di cui all'art. 1 possono di volta in volta assumere le forme consentite dalla legge ovvero:

- a) centri interuniversitari;
- b) associazioni con o senza personalità giuridica;
- c) fondazioni;
- d) consorzi;
- e) società consortili;
- f) società di capitale;

- g) enti di diritto pubblico;
- h) e altri modelli consentiti.

### **Articolo 3 Principi e vincoli**

La promozione o la partecipazione dell'Università alle strutture di cui all'art. 2 deve conformarsi ai seguenti principi:

- elevato livello scientifico delle attività;
- congruità dell'eventuale apporto economico a carico dell'Università;
- disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
- salvaguardia della posizione scientifica dell'Università, all'interno della composizione degli organismi collegiali;
- destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività svolte a finalità istituzionali dell'Università;
- espressa previsione, nello Statuto o nei patti parasociali, di salvaguardia della posizione dell'Università, in occasione di aumenti di capitale;
- esclusione del concorso dell'Università nel ripiano di eventuali perdite e limitazione delle stesse in ordine alla quota di partecipazione;
- assenza di situazioni di conflitto d'interessi, concorrenzialità e duplicazione, diretta o indiretta, con le attività dell'Università (\*).

*(\*) Si configura una situazione di conflitto d'interessi quando la struttura esterna compia azioni o assuma comportamenti che procurino un vantaggio a danno dell'immagine e/o gli interessi dell'Università o penalizzi la sua attività istituzionale di formazione, ricerca e servizio pubblico.*

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i. l'Università non può costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

E' fatta salva la possibilità di costituire le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, comma 9 della legge 30.12.2010, n. 240.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5 della L. 175/2016, l'Università non può, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle vigenti devono essere autorizzati dal

Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti, di cui al precedente comma.

Ove prescritto dalla normativa vigente, la delibera è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

#### **Articolo 4** **Iter procedurale**

Ciascuna proposta di costituzione o partecipazione alle strutture di cui al precedente art. 2 deve essere preliminarmente presentata dal docente o ricercatore proponente al Consiglio di Dipartimento di afferenza, utilizzando lo schema - Allegato A.

La proposta deve contenere tutte le indicazioni richieste nel predetto Allegato A.

Nel caso in cui la proposta provenga da un gruppo di docenti e/o ricercatori appartenenti a più Dipartimenti, la stessa deve essere presentata presso ciascun Consiglio.

Compete al Dipartimento valutare il valore scientifico della proposta e la compatibilità della medesima con il rispetto degli impegni didattici e accademici del proponente.

La proposta, assunto il parere degli organi dipartimentali, deve essere presentata dal proponente all'ufficio competente per essere sottoposta alla valutazione della Commissione di cui al successivo art. 11, prima dell'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 5** **Nomina e attribuzioni dei rappresentanti**

Il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, ove previsto, designano, su proposta dei Dipartimenti interessati, i rappresentanti dell'Università negli organi collegiali delle strutture di cui al precedente art. 2.

In caso di mancata indicazione, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione provvedono autonomamente.

In caso di strutture di rilevanza generale, per l'Università, si applica il comma precedente.

I rappresentanti dell'Università sono tenuti a:

1) consegnare all'ufficio competente, entro il 28 febbraio di ciascun anno:

- una relazione sulle attività svolte dalle strutture, utilizzando lo schema - Allegato A, che evidenzi i benefici derivanti per l'Università ovvero le criticità registrate, al fine di potere consentire agli organi di governo dell'Università la valutazione per un eventuale recesso;
- copia del documento di previsione economico-finanziaria per l'anno in corso;
- copia delle delibere delle strutture.

Nel caso di particolari esigenze, i termini di cui sopra potranno essere estesi di 30 giorni;

- 2) trasmettere all'ufficio competente i bilanci consuntivi, entro il 31 maggio di ciascun anno, o comunque entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione;
- 3) richiedere l'autorizzazione dei competenti organi di governo dell'Università, tramite l'ufficio competente, per potere deliberare sugli atti di maggiore rilevanza giuridica ed economico-patrimoniale, quali: acquisti consistenti, atti di costituzione in giudizio, incrementi delle quote di partecipazione, modifiche di Statuto o di patti parasociali ovvero per potere assumere ulteriori oneri, rischi, prestazioni e/o obbligazioni;
- 4) assicurare tempestivamente all'ufficio competente tutte le informazioni richieste, in ordine ad adempimenti di natura normativa ovvero esigenze di controllo e monitoraggio.

Nel caso i rappresentanti dell'Università non si attengano alle suddette linee di comportamento, compete al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione valutare la revoca del mandato di rappresentanza.

## **Articolo 6**

### **Apporto economico e proventi**

L'Università può partecipare alle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive anche con apporto economico.

Eventuali quote e/o contributi annuali sono posti a carico della/e struttura/e dipartimentale/i di afferenza del proponente/i, fatta eccezione per la partecipazione a strutture dichiarate d'interesse generale, per l'Università, con deliberazione degli organi di governo della medesima.

Al fine di liquidare le quote associative e/o i contributi annuali statutariamente dovuti, l'Ufficio competente, dovrà acquisire le prescritte relazioni dei rappresentanti dell'Ateneo presso gli enti esterni.

Contestualmente all'acquisizione delle relazioni, l'Ufficio competente provvederà ad accertare:

- che non esistano debiti da parte dell'ente partecipato nei confronti dell'Ateneo: in tal caso verrà bloccato il pagamento della quota solo nei confronti di tali enti;
  - che non esistano pignoramenti presso terzi su quote dovute dall'Ateneo;
  - l'insussistenza di ogni altra causa ostantiva al pagamento prevista dalla legge;
- e tempestivamente ne comunicherà gli esiti alla Commissione, di cui al successivo art. 11.

La Commissione provvederà ad esaminare le relazioni pervenute e ad emanare un parere obbligatorio non vincolante. Sulla base di tale parere, l'Ufficio competente provvederà ad operare una valutazione preliminare, che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

In caso di valutazione positiva, questa avrà valore di nullaosta al pagamento delle quote associative e/o dei contributi statutariamente dovuti per l'anno successivo.

In caso di valutazione negativa, competerà al Consiglio di amministrazione considerare, entro i termini previsti, l'ipotesi di recesso dai relativi enti esterni partecipati.

Compete al Consiglio di Amministrazione definire la destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività delle strutture dichiarate d'interesse generale.

## **Articolo 7**

### **Risorse umane e strumentali**

L'utilizzo, da parte delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive, di risorse umane, logistiche e strumentali, deve essere preventivamente concordato con le strutture scientifiche e didattiche interessate ovvero con l'Università stessa, se interessata.

## **Articolo 8**

### **Statuto e Regolamenti**

In fase di prima costituzione e/o di rinnovo, gli atti costitutivi e/o di funzionamento delle strutture istituite dall'Università in virtù delle presenti Direttive devono adeguarsi agli "schemi tipo", adottati dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le tipologie di struttura di cui all'art. 2, lettere a)-f).

## **Articolo 9**

### **Responsabilità**

Gli atti costitutivi delle strutture cui l'Università partecipa devono prevedere la clausola di limitazione di responsabilità a favore dell'Università, nonché il richiamo al rispetto delle regole, procedure e principi, contenuti nel proprio codice etico e di comportamento.

Tali strutture non devono assumere obbligazioni in nome e/o per conto dell'Università, né possono rappresentarla, dovendo invece agire sempre ed esclusivamente in nome e per proprio conto.

L'Università non si assume le obbligazioni di tali strutture, né degli altri partecipanti e, pertanto, non risponde verso terzi.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dalle strutture, salva espressa deliberazione da parte degli organi di governo dell'Università.

Si predilige la costituzione di forme associative a responsabilità limitata, dotate di propria personalità giuridica ed eventuale iscrizione nel registro delle imprese, ove previsto.

### **Articolo 10**

#### **Durata e Modalità di recesso**

Gli atti costitutivi delle strutture cui l'Università partecipa devono prevedere la durata certa dell'attività legata al perseguimento dei fini per i quali sono costituite.

In ogni caso, la partecipazione dell'Università alle strutture di cui all'art. 2 deve prevedere una durata certa.

Nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4 delle presenti Direttive, è possibile deliberare in merito al rinnovo della partecipazione.

E' sconsigliato l'uso dell'istituto del tacito rinnovo.

La clausola di recesso dovrà essere prevista negli atti costitutivi.

### **Articolo 11**

#### **Ufficio competente e Commissione di controllo**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, individua l'ufficio cui compete:

- presidiare le funzioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5;
- costituire e aggiornare la banca dati delle strutture di cui all'art. 2 delle presenti Direttive;
- supportare le attività della Commissione di controllo di cui al comma successivo.

Compete al Rettore nominare una Commissione di esperti in ambito giuridico-economico, ("Commissione di controllo"), con mandato coincidente con il mandato del Rettore.

La Commissione di controllo è costituita da:

- fino a tre componenti effettivi e due supplenti designati dal Rettore, che ne indica anche il Presidente, tra il personale docente di ruolo o ricercatore;
- fino a tre componenti effettivi e due supplenti designati dal Direttore Generale tra il personale tecnico amministrativo.

La Commissione Partecipate svolge le seguenti funzioni:

- esprime pareri, preventivi o successivi, obbligatori e non vincolanti sulle nuove proposte, nonché sugli atti di maggiore rilevanza giuridica ed economico-patrimoniale, per i quali occorra acquisire l'autorizzazione da parte degli organi di governo dell'Università, e nello specifico:
  - acquisti consistenti;
  - atti di costituzione in giudizio;
  - incrementi delle quote di partecipazione;
  - modifiche di Statuto o di patti parasociali;
  - assunzione di ulteriori oneri, rischi, prestazioni e/o obbligazioni;
  - proposte di soppressione, recesso e rinnovo;
  - sottoscrizione di convenzioni d'interesse generale per l'Università;
- esprime parere obbligatorio non vincolante sull'istituzione di Centri Interdipartimentali di Ateneo, ai sensi di quanto previsto dalle "Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo";

- esegue il monitoraggio periodico delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive, al fine di verificare la sussistenza delle motivazioni e dei fini istituzionali per i quali sono state istituite, nonché la congruenza delle loro attività con quelle dell'Università;
- propone linee guida;
- redige per il Rettore a sua richiesta un rapporto periodico sulle responsabilità e sui rischi che le partecipazioni alle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive comportano, proponendo eventuali provvedimenti correttivi da adottare; detto documento è sottoposto all'esame degli organi di governo e controllo dell'Università.

Sulla base del predetto rapporto, il Collegio dei Revisori dell'Università provvede a redigere la relazione annuale sulle caratteristiche dell'eventuale indebitamento degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità ed eventualità delle ricadute di responsabilità finanziaria sull'Università. La relazione è comunicata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito della rilevazione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi.

La Commissione di controllo, mediante il supporto dell'ufficio competente, al fine di garantire il monitoraggio periodico delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive e verificare la conformità con le prescrizioni delle Direttive medesime, potrà richiedere ai Dipartimenti di verificare lo stato di partecipazione nelle strutture di cui all'art. 2.

## **Articolo 12**

### **Clausola di salvaguardia**

Qualora l'attività delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive possa, anche potenzialmente, arrecare pregiudizio alle finanze dell'Università, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione sono competenti a deliberare lo scioglimento e/o il recesso dalle medesime, assunto il parere della Commissione di controllo o su proposta della stessa.

Parimenti, nel caso di strutture inattive, strutture che rappresentano duplicazione di altre, strutture aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, assunto il parere della Commissione di controllo o su proposta della stessa, sentiti i rappresentanti e le strutture coinvolte, deliberano in merito alla soppressione, dismissione, liquidazione, cessione e/o recesso da tali strutture.

## **Articolo 13**

### **Entrata in vigore**

Le presenti Direttive entrano in vigore immediatamente dopo l'avvenuta approvazione da parte degli organi di governo dell'Università e trovano applicazione anche per le pratiche in corso di istruttoria.

L'Allegato A costituisce parte integrante delle presenti Direttive.

Gli "schemi tipo", adottati dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le tipologie di struttura di cui all'art. 2, lettere a)-f) ovvero i loro aggiornamenti e/o integrazioni, che saranno disponibili in rete, costituiscono parte integrante delle presenti Direttive.

## ALLEGATO A

<b>STRUTTURA</b>	<u>indicare tipologia (vedi: art. 2 "Direttive UNITS) e denominazione</u>
<b>MODELLO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE E FINALITÀ</b>	<u>per strutture di nuova costituzione ovvero oggetto di modificazioni, indicare:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>normativa di riferimento</i></li><li>• <i>atto costitutivo e/o di funzionamento, statuto, patti parasociali</i></li><li>• <i>tipologia di attività e finalità</i></li><li>• <i>elenco aderenti esterni (altri enti, università, ecc.)</i></li><li>• <i>elenco aderenti interni (docenti e personale interessati)</i></li><li>• <i>struttura organizzativa (sede, durata, organi gestionali, unità di ricerca, personale)</i></li><li>• <i>sistema di gestione (gestione autonoma/non autonoma)</i></li><li>• <i>tipo di contabilità (economico-patrimoniale/finanziaria)</i></li><li>• <i>regime fiscale</i></li><li>• <i>presenza di attività di carattere commerciale, con evidenziazione dei più frequenti campi di intervento</i></li></ul>
<b>OBIETTIVI E RISULTATI SCIENTIFICI</b>	<u>indicare tipologia</u> <u>per strutture già esistenti, indicare:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>pubblicazioni</i></li><li>• <i>percentuale di finanziamento e di successo acquisiti nell'ambito dei progetti dell'Unione Europea, di programmi di ricerca nazionali e/o regionali (indicare quanti progetti sono stati finanziati, rispetto a quelli presentati)</i></li><li>• <i>accesso a finanziamenti per ricerche commissionate dall'esterno</i></li><li>• <i>produzione di brevetti</i></li><li>• <i>svolgimento di attività di consulenza</i></li></ul>

<b>ATTIVITA'/FINALITÀ: CONFRONTO CON STATUTO E DIRETTIVE UNITS</b>	<u>indicare: concorrenza/complementarietà/strumentalità</u>
<b>FINANZIAMENTI</b>	<u>indicare:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>misura e provenienza dei finanziamenti</i></li> <li>• <i>piano economico-finanziario per primo triennio attività (per società, consorzi, ecc.)</i></li> <li>• <i>consistenza del patrimonio (fondo consortile/societario, beni, attrezzature, impianti, laboratori)</i></li> <li>• <i>destinazione di eventuali dividendi</i></li> </ul> <u>per strutture già esistenti:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>risultati finanziari:</i></li> <li>• <i>valore dell'avanzo/disavanzo di amministrazione (utile/perdita di esercizio)</i></li> <li>• <i>consistenza patrimonio netto</i></li> <li>• <i>tipologia dei debiti e delle iniziative poste in essere per far fronte alla situazione debitoria, in caso di perdita/disavanzo</i></li> </ul>
<b>IMPEGNO FINANZIARIO E/O DI RISORSE UMANE, LOGISTICHE E STRUMENTALI DI UNITS</b>	<u>indicare:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>quota partecipativa (indicare se a carico dell'Amministrazione o dei dipartimenti interessati)</i></li> <li>• <i>risorse umane di UNITS coinvolte</i></li> <li>• <i>risorse logistiche e strumentali di UNITS utilizzate</i></li> </ul> <u>indicare se le seguenti voci di spesa sono sostenute dalla struttura, dai dipartimenti interessati o cofinanziate:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>attrezzature tecnico-scientifiche</i></li> <li>• <i>materiali di laboratorio</i></li> <li>• <i>monografie e periodici</i></li> <li>• <i>contratti di collaborazione</i></li> <li>• <i>borse di dottorato, assegni di ricerca e borse di studio</i></li> <li>• <i>altro</i></li> </ul>

